# Statuto di Arma VirumQue

## Art. 1 – Arma VirumQue

L'Associazione di Promozionale Sociale Arma VirumQue, fondata il 9 febbraio 2022, assume il titolo abbreviato di Arma VirumQue.
Arma VirumQue ha la propria sede legale in Largo Racconigi, 190 – 10141, Torino.
La fondazione di detta Associazione è strumentale allo sviluppo della Rivista Arma VirumQue, e i suoi principali sforzi ad essa devono essere rivolti.
Arma VirumQue è un'associazione di promozione sociale e culturale senza fini di lucro, il cui scopo e l'oggetto sociale sono:

- Promuovere la critica, lo studio e l'approfondimento della disciplina storica, in modo particolare della Storia Militare;
- Promuovere l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni culturali o scientifiche;
- Sostenere la creazione di un network nazionale e internazionale per lo studio della Storia Militare;
- Elaborare progetti culturali per la divulgazione storica;
- Sviluppare ricerche, anche d'intesa con enti, associazioni o privati;
- La realizzazione o il patrocinio di altre iniziative volte al perseguimento dello scopo sociale, anche su proposta di soggetti esterni.
- Promuovere il miglioramento della Società Civile attraverso l'attività di divulgazione storica e dei saperi critici, basi fondamentali per la costruzione di una piena e consapevole società democratica.

Arma VirumQue intende approfondire principalmente il settore di studi legato alla Storia Militare, attraverso l'analisi di tutte le discipline storiche, filosofiche, politiche e più in generale umanistiche e naturalistiche, con cui entra in contatto.

L'Associazione Arma VirumQue può comunque favorire la divulgazione della disciplina storica, pur ribandendo che il principale scopo sia legato alla Storia Militare e alle discipline afferenti.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza dei giovani all'interno di detta Associazione, ai quali principalmente devono essere rivolte le attività culturali e l'utilizzo della rivista.

Arma VirumQue è un organizzazione associativa assolutamente apartitica e si discosta da ogni forma di militanza politica.

Arma VirumQue si riconosce ed aderisce ai valori della Costituzione Italiana.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; eventuali avanzi positivi di gestione dovranno essere reinvestiti per la promozione culturale, quali istituti di divulgazione storica e di stimolazione del pensiero scientifico e per il mantenimento dell'Associazione stessa e le sue attività.

## Art. 2 – Esercizio e durata

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## Art. 3 – I Soci

Possono aderire all'Associazione tutti i Soci guidati dalla passione per la Storia e al fine del proseguimento dello Scopo Sociale.

Sono Soci Ordinari, tutti i Soci che versano annualmente la quota associativa. L'accoglimento della richiesta è deliberato insindacabilmente dal Consiglio Direttivo. Il Socio Ordinario è un socio maggiorenne la cui candidatura è presentata da almeno un altro Socio Ordinario. Egli si impegna a lavorare per il benessere dell'Associazione, a far crescere la Rivista e a partecipare attivamente alla vita associativa.

Lo stesso Consiglio può nominare "Socio Onorario" persone od Enti che abbiano contribuito in modo rilevante al perseguimento dello scopo sociale.

Il Socio Onorario sarà esentato dalla quota d'iscrizione presso l'Associazione.

Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, può proporre all'Assemblea dei Soci la nomina di un Presidente Onorario.

È ammessa la figura del Socio Sostenitore, il quale sostiene l'Associazione, partecipa alle attività culturali promosse da Arma VirumQue, ma non detiene diritto di voto presso le Assemblee. L'accoglimento della richiesta di Socio Sostenitore è deliberato insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

È ammessa la figura del Socio Minorenne, il quale ha diritto a partecipare alle attività dell'Associazione e alle Assemblee, senza però poter godere del diritto di voto.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di definire ulteriori categorie associative senza snaturare gli equilibri delle Assemblee.

## Art. 4 – Recesso ed esclusione

Il recesso del socio è consentito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24, 2° comma, Codice civile e, comunque, senza alcun diritto alla restituzione della quota.

Al diritto di recesso dell'associato corrisponde, per converso, il potere di esclusione del socio da parte dell'associazione attraverso apposita delibera assunta dal Consiglio Direttivo a fronte di gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale o da regolamenti interni ed in particolare dalla morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa.

## Art. 5 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari sono costituiti:

a) dalla quota associativa di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
b) dai contributi liberi erogati dagli associati;
c) da ogni altro provento finanziario, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo destinato all'Associazione;
d) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente le quote annue associative: i diritti di ciascun associato possono essere esercitati nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 3 del presente Statuto. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

## Art. 6 – Gli organi dell'Associazione

Sono organi di Arma VirumQue:

Le Assemblee dei Soci

Il Consiglio Direttivo

## Art. 7 – Assemblee e loro competenze

Le Assemblee dei Soci sono quella Ordinaria, Straordinaria ed Elettiva

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa e si riunisce almeno ogni sei mesi, su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea Ordinaria

a) Scegliere e/o rinnovare, in parte o in toto, l'organico del Consiglio Direttivo;
b) discutere e approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c) discutere e approvare i rendiconti economici e finanziari annuali;
d) discutere e approvare i bilanci preventivi annuali;
e) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla vita sociale che non rientrino nelle competenze specifiche del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Elettiva e dell'Assemblea Straordinaria.

Spetta all'Assemblea Elettiva il compito di eleggere con votazione palese il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Generale. Le elezioni, salvo dimissioni del Presidente si terranno ogni due anni entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

Le Assemblee Elettive assumono il titolo di *Comitia Centuriata*

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

a) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, secondo l'art. 16;
b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, secondo l'art. 17.

L'Assemblea Straordinaria dev'essere richiesta da almeno un terzo dei Soci ordinari maggiorenni presentando le mozioni di discussione alla Presidenza, che predisporrà entro sessanta giorni l'Ordine del Giorno di tale Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche dal Presidente.

Ci si può riferire a tutte le Assemblee con i titoli generali di *Comitia*.

## Art. 8 – Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea Elettiva è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, e - in caso di carenza o impossibilità di tali organi – dal Vicepresidente, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento.

In caso di dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente e/o del Segretario, essa dovrà essere indetta entro sessanta giorni dalla data in cui si verifica la *vacatio* per aggiornare le cariche rappresentative venute meno.

Nel caso di dimissioni del Presidente, l'intero Ufficio di Presidenza verrà considerato decaduto, e tutte le cariche dovranno essere rielette.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento e si riunisce almeno ogni sei mesi.

La convocazione in via Straordinaria può essere richiesta da almeno un terzo dei Soci Ordinari maggiorenni e dev'essere convocata entro sessanta giorni dalla presentazione alla Presidenza della richiesta. Ugualmente all'Assemblea Elettiva e Ordinaria, dev'essere convocata con avviso di almeno quindici giorni dal suo svolgimento.

Le Assemblee sono validatamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, oppure, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti, ciascuno dei quali può rappresentare, con delega scritta, fino a due soci. Le Assemblee deliberano a maggioranza semplice, salvo quanto stabilito dagli art. 16 e 17.

## Art. 9 – Costituzione delle Assemblee

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente.

Le Assemblee sono costituite da tutti i Soci Ordinari, che abbiano compiuto 18 anni e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci ordinari maggiorenni possono essere portatori di due deleghe di altri Soci, salvo quanto stabilito dall' art. 17.

Il Presidente dell'Assemblea, verificata e dichiarata la regolare costituzione dell'Assemblea, nomina, per le operazioni di voto, due scrutatori ed un segretario, tra i soci presenti ed aventi diritto al voto.

## Art. 10 – Cariche elettive

Le candidature devono essere presentate almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea e sono elegibili tutti i Soci Ordinari maggiorenni in regola con il pagamento della quota.

## Art. 11 – Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Elettiva, insieme al Vicepresidente e al Segretario Generale.

Il Presidente è il legale rappresentante di Arma VirumQue e, in caso di sua assenza od impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo ed attribuisce le funzioni e gli incarichi ai singoli consiglieri, garantisce e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sul rispetto dello Statuto.

Il Presidente stabilisce l'Ordine Del Giorno delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e ne regola lo svolgimento.

Il Presidente può elargire deleghe, funzioni e ruoli a membri esterni al Consiglio Direttivo, i quali dovranno ugualmente relazionare il proprio operato al Consiglio; essi non deterranno alcun potere di voto e, su convocazione, potranno partecipare in qualità di Uditori alle riunioni di detto Consiglio.

In caso di dimissioni anticipate del Presidente, il Vicepresidente assume la carica di Presidente *in prorogationem* e, sentito il Consiglio Direttivo, avrà massimo sessanta giorni per convocare l'Assemblea Elettiva, come da art. 9.

Il Presidente assume il titolo di *Princeps,* in quanto guida i lavori dei Consigli e delle Assemblee, rivestendo la carica più importante dell'Associazione.

Il Presidente assume anche il titolo di *Primus Inter Pares*, per ricordargli che la sua carica è eletta da un Assemblea di suoi pari e che la massima istituzione della nostra Associazione rimane l'Assemblea dei Soci e lo Statuto.

## Art. 12 – Segretario Generale

Il Segretario Generale, eletto dall'Assemblea Elettiva, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura lo svolgimento delle attività organizzative necessarie per l'ordinaria vita sociale.

Redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Ci si può riferire al Segretario Generale con il titolo di *Magister Officiorum*.

In caso di impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano.

In caso di inadempienza, la delega di Segretario Generale può essere riassegnata nel corso del mandato dell'Ufficio di Presidenza, attraverso una nuova Assemblea Elettiva che ne riassegni la carica venuta meno, senza che questi rallenti l'operato del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio Direttivo.

## Art. 13 – Il Presidente e il Socio Onorario

La carica di Presidente Onorario viene elargita dall'Assemblea dei Soci Ordinari su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario detiene il suo titolo finché l'Assemblea dei Soci Ordinari, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, non ne dichiari la carica decaduta o non ne rinunci di sua spontanea volontà.

I Presidenti Onorari sono persone od Enti che abbiano contribuito in modo significantivo al perseguimento dello scopo sociale.

Ogni Presidente in carica, sentito il Consiglio Direttivo, può proporre all'Assemblea dei Soci la nomina di un Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario detiene il diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci e ai Consigli Direttivi, ma all'interno di quest'ultimo non detiene alcun potere di voto.

Egli ha il compito morale di vigilare sulla corretta interpretazione dello Statuto e sul mantenimento dello Scopo Sociale dell'Associazione.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo in carica non detengono il diritto di nominare uno dei membri di detto Consiglio o il Presidente medesimo quali Soci o Presidenti Onorari.

Il Socio Onorario viene eletto con la medesima modalità del Presidente Onorario.

A differenza del Presidente Onorario, il Socio Onorario non detiene il diritto di partecipare ai Consigli Direttivi, se non sotto espresso invito.

Le dignità Onorarie esonerano le persone fisiche dal pagamento della quota associativa.

## Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è rinnovato e/o modificato, in toto o in parte, ogni sei mesi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente o, in sua vece, del Vicepresidente, o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

La convocazione, corredata del relativo Ordine Del Giorno, deve essere inviata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

In caso di particolare urgenza, il termine, di cui al precedente comma, è ridotto a due giorni.

In caso di impedimento sia del Presidente, che del Vicepresidente, la convocazione spetta al Consigliere anziano.

Il Consiglio Direttivo è presieduto del Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno tre membri di detto Consiglio.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo decadono dalla carica.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti o dimissionari è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata nella prima Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo detiene il diritto di escludere i Soci o fare decadere la loro carica sociale all'interno di Arma VirumQue a fronte di gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale o da regolamenti interni ed in particolare dalla morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera:

a) Su tutte le materie non esplicitamente demandate dallo Statuto ad altri organi.
b) Programma le iniziative dirette al conseguimento dello scopo sociale e ne cura la realizzazione, eventualmente articolandosi in comitati ristretti o gruppi di lavoro.
c) Autorizza la partecipazione, a nome della Società, a manifestazioni o altre iniziative culturali o scientifiche.
d) Accetta i finanziamenti, stabilisce la misura della quota associativa e delibera le spese eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo deve operare in espressa osservanza dell'indirizzo dato dalle precedenti Assemblee.

Le Assemblee dei Soci rimangono gli organi più importanti di detta Associazione.

Il Consiglio Direttivo accoglie il titolo di *Senatus*.

L'anzianità citata in questo Statuto si riferisce alla partecipazione ad Arma VirumQue e non all'età anagrafica.

## Art. 15 – Scritture Associative e Verbali

Arma VirumQue ha le seguenti scritture:

Libro dei Soci;
Registro dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
Registro dei Verbali delle riunioni dell'Assemblea;

Tali scritture sono di carattere pubblico e devono essere facilmente reperibili e disponibili a tutti i Soci che ne chiedano la consultazione.

Esse verranno tutelate dal Presidente e dal Segretario Generale.

## Art. 16 – Modifiche dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere predisposta dal Consiglio Direttivo o dai Soci mediante la convocazione di un Assemblea Straordinaria.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria si rimanda agli art. 7, 8 e 9.

La modalità di delibera di detta Assemblea Straordinaria si rimanda agli art. 7, 8 e 9.

All'Assemblea Straordinaria riunita in prima convocazione per la modifica delle norme statuari è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti.

L'Assemblea Straordinaria non avendo raggiunto la presenza della maggioranza dei Soci in prima convocazione, delibererà in seconda convocazione a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero dei presenti.

## Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione

Lo Scioglimento dell'Associazione può essere disposto unicamente attraverso la redazione dell'Ordine Del Giorno di un'Assemblea Straordinaria.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria si rimanda agli art. 7, 8 e 9.

Nell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere presente la maggioranza dei Soci regolarmente iscritti e maggiorenni.

Per la delibera sullo scioglimento dell'Associazione, o per la presenza a detta Assemblea non sono ammesse deleghe.

Lo Scioglimento dell'Associazione dev'essere deliberato con la maggioranza dei due terzi dei votanti, ugualmente che si tratti della prima o della seconda convocazione.

I beni in possesso dall'Associazione e l'avanzo di cassa saranno devoluti in beneficenza oppure ad altre Associazioni senza fine di lucro il cui oggetto sociale riguardi la divulgazione storica.

Dalla delibera di scioglimento, il Presidente e il Consiglio Direttivo in carica saranno incaricati unicamente di ricercare gli enti o le associazioni a cui devolvere i beni associativi.